Con la presente scrittura privata tra Qualitaly srl, con sede legale in Castelvetro Piacentino (PC), via Case Sparse 2, legalmente rappresentata dal Presidente Vittorino Giordano Crivello, C.F. CRVVTR53C01A447F, e l'Azienda (di seguito denominata"Azienda")

_____

sita in comune di _____ via _____

P.IVA _____

e-mail_____ legalmente rappresentata da (nome cognome) _____ nato/a a _____ il _____

PREMESSO CHE:

- Qualitaly srl è un Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF con numero IT BIO 023 alla certificazione e al controllo delle produzioni biologiche;
- l'Azienda intende assoggettare al sistema di controllo e certificazione le attività elencate in notifica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Conferma delle premesse ed allegati
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Allo stesso si intendono allegati, pure a formarne parte integrante e sostanziale, il Regolamento di certificazione di prodotti biologici (R1) che l'Azienda dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

ART. 2 – Oggetto del contratto
Con il presente contratto l'Azienda affida a Qualitaly srl, che accetta, l'esecuzione delle prestazioni di controllo e certificazione dei prodotti ottenuti, trasformati e commercializzati in conformità alle prescrizioni previste dal metodo di produzione biologico (Reg. CE 834/2007, 889/2008) su tutte le attività e i siti produttivi come da notifica presentata attraverso il sistema SIAN;

ART. 3 – Modalità per l'erogazione del servizio
Onde avere diritto all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, l'Operatore deve:
- attenersi alle disposizioni del Regolamento di certificazione prodotti biologici (R1);
- adempiere con regolarità a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto ed in particolare quelle relative al pagamento del costo del servizio.

ART. 4 – Corrispettivo
Le tariffe dovute a Qualitaly srl sono quelle previste dal tariffario in vigore, disponibile per la consultazione sul sito web www.qualitalybio.it.

ART. 5 – Obblighi di Qualitaly
Qualitaly si impegna a :
- erogare il servizio di ispezione e/o certificazione come descritto nello specifico Regolamento R1;
- gestire i dati raccolti in accordo ai criteri di riservatezza e alle norme vigenti;

- comunicare dati e informazioni alle Pubbliche Istituzioni secondo la normativa vigente (Albi regionali, etc.);
- archiviare la documentazione raccolta e/o generata durante l'erogazione del servizio secondo la normativa vigente;
- fornire informazioni ai Clienti in materia normativa sulle integrazioni o nuove leggi riguardo ai servizi richiesti;
- utilizzare nei servizi di ispezione e/o certificazione personale competente ed estraneo ad ogni tipo di conflitti di interesse.

ART. 6 – Obblighi dell'Operatore

L'Operatore, che si riconosce unico responsabile di non conformità del prodotto alle leggi vigenti e dei difetti nelle singole fasi di produzione e/o preparazione, si impegna ad adempiere e rispettare:

a) le norme del Regolamento CE 834/2007 in particolare quanto specificato nel Titolo II (Obiettivi e principi della produzione biologica), nel Titolo III (Norme di produzione) e nel Titolo IV (Etichettatura);

b) le norme del D.Lgs. n. 20/2018 in particolare quanto specificato all'art. 9 (Obblighi degli operatori), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

c) di accettare in caso di trasgressione o di non conformità, le misure imposte (inosservanze e/o irregolarità e/o infrazioni) dall'articolo 30 del Regolamento Ce 834/2007 nonché dagli artt. 5 e 11 D.Lgs. n. 20/2018;

d) di informare, qualora la merce risulti "non conforme", in forma scritta tutti gli acquirenti al fine di garantire la soppressione di tutte le indicazioni relative alla produzione biologica;

e) di accettare e supportare i controlli necessari da parte di Qualitaly;

f) di consentire l'accesso agli incaricati di ispezione dell'Organismo di Controllo e di eventuali accompagnatori dell'autorità competente e/o dell'organismo di accreditamento, al fine di permettere le verifiche ispettive di tutti i magazzini e strutture di stoccaggio, degli impianti di produzione, degli appezzamenti e della contabilità aziendale (registri), fatture, documenti accompagnatori, certificati, report analitici, ecc.). In caso di una situazione critica, in presenza di osservazioni o reclami scritti che indichino carenze, l'operatore acconsente all'organismo d'accreditamento di fare ulteriori accertamenti (cosiddette visite di vigilanza del mercato) nei suoi stabilimenti.

g) di fornire all'Organismo di Controllo tutte le informazioni necessarie e consentire il prelievo dei campioni;

h) di comunicare immediatamente a Qualitaly tutte le modifiche relative all'azienda (es. ragione sociale, strutture, ecc.);

i) di comunicare tempestivamente a Qualitaly eventuali reclami provenienti da terzi, concernenti la qualità dei prodotti biologi, in relazione a quanto descritto dal Regolamento CE 834/2007 e dal D.Lgs. n. 20/2018;

j) di conservare accuratamente e per un periodo di 5 (cinque) anni tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico;

k) di comunicare a Qualitaly entro cinque giorni dall'avvenuta conoscenza di eventuali difformità che dovessero essere rilevate dall'Operatore medesimo nello svolgimento della propria attività.

i) per gli operatori che effettuano anche attività di preparazione nel settore dell'agricoltura biologica, di comunicare il fatturato della propria azienda così da permettere a Qualitaly di attribuire la classe di rischio prevista dallo specifico schema di certificazione.

7. Non conformità e relativi provvedimenti

7.1 Per non conformità, ai sensi del D.Lgs. n. 20/2018 e del DM n. 15962/2013, si intende il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica. La non conformità si determina da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

7.2 La non conformità di un'azienda aderente al sistema di controllo, ossia il non soddisfacimento dei requisiti specificati dalla normativa che disciplina il metodo di produzione biologico, può essere classificata ai sensi dell'art. 5 D.Lgs n. 20/2018 come inosservanza, irregolarità o infrazione.

7.3 Nell'ambito delle tre categorie di non conformità (inosservanza, irregolarità e infrazione) si applicano ai sensi dell'art. 5 D.Lgs n. 20/2018 i seguenti provvedimenti: diffida, soppressione delle indicazioni biologiche, sospensione della certificazione ed esclusione dell'Operatore. I provvedimenti vengono emessi direttamente da Qualitaly.

Inosservanza: Le inosservanze sono inadempienze di lieve entità, prive di effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione e da non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o di conformità dei prodotti o di affidabilità dell'operatore. L'accertamento di una o più inosservanze comporta l'applicazione da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito a correggere l'inosservanza in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non

si ripeta. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui sopra, l'organismo di controllo reitera una diffida definitiva scritta, assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in caso di omesso adeguamento, è applicata la soppressione delle indicazioni biologiche.
Irregolarità: Le irregolarità sono inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa. L'accertamento di una o più irregolarità comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarità sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari. La soppressione comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.
Infrazioni: Le infrazioni sono inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e della affidabilità dell'operatore. L'accertamento di una o più infrazioni comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione per una o più attività o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. La sospensione consiste nel divieto per l'operatore di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato, per un periodo da concordare con l'autorità competente. L'esclusione consiste nel ritiro del documento giustificativo e nella cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato.
7.4 I provvedimenti adottati da Qualitaly, a seguito di rilevate non conformità ancora pendenti, impediscono all'Operatore di cambiare organismo di controllo, in quanto detti motivi ostano al rilascio della dichiarazione liberatoria da parte di Qualitaly.
7.5 Qualitaly non può essere considerato responsabile della qualità dei prodotti e non assume la responsabilità per eventuali mancati guadagni o altre perdite economiche.

8. Ricorsi e reclami
8.1 L'Operatore può presentare ricorso contro i provvedimenti comminati da Qualitaly.
8.2 Il ricorso va presentato in forma scritta all'Organo collegiale dei ricorsi/reclami appositamente istituita in seno ad Qualitaly - che garantisce imparzialità e indipendenza del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 20/2018 - entro il termine perentorio e a pena di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, specificando con chiarezza i motivi del proprio dissenso e chiedendo la revisione del provvedimento, nonché allegando tutta la documentazione eventualmente necessaria a supporto delle proprie argomentazioni.
8.3 L'Organo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Resta inteso che, una volta emanato il provvedimento, il prodotto non può essere movimentato sino alla pronuncia dell'Organo collegiale dei ricorsi.
8.4 Qualora l'Operatore dissenta dalla decisione presa da Qualitaly, può ulteriormente avvalersi degli ordinari mezzi giuridici garantiti dalla legge.
8.5 Le spese sono a carico della parte soccombente.
8.6 L'Operatore assoggettato al sistema di controllo può formulare un reclamo a Qualitaly oppure agli Organi competenti oppure all'Organismo di accreditamento, in relazione ad ogni aspetto ed in ogni fase dell'attività espletata da Qualitaly.

ART. 9 – Durata del contratto e diritto di recesso
9.1 Il presente contratto avrà durata fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della sottoscrizione indicata in calce. Alla scadenza esso si rinnoverà tacitamente per ulteriori anni 1 (uno), e così per ogni successiva scadenza, salvo che una parte faccia pervenire all'altra disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza.

9.2 L'Operatore potrà rinunciare in qualsiasi momento alla certificazione utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema Informativo Biologico (nazionale o regionale), e sciogliersi dal presente Contratto esercitando il proprio diritto di recesso attraverso comunicazione da inviare a Qualitaly mediante PEC o altro mezzo equivalente da cui risulti la data certa.

9.3 L'Operatore resta obbligato al pagamento delle tariffe dovute sino alla data di permanenza nel Sistema di Controllo.

ART. 10 – Consenso al trattamento dei dati Reg (UE) 679/2016 – GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Qualitaly srl.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Qualitaly srl nella persona del Presidente Dott. Vittorino Crivello, domiciliato per la carica in Castelvetro Piacentino (PC), Via Case Sparse 2.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Presidente Dott. Vittorino Crivello, domiciliato per la carica in Castelvetro Piacentino (PC), Via Case Sparse 2.

Finalità del trattamento

Le "informazioni personali" fornite saranno trattate esclusivamente per finalità funzionali all'adempimento, da parte di Qualitaly, delle obbligazioni contrattuali assunte mediante il Contratto di certificazione concluso con l'operatore, nonché, comunque, funzionali alle attività svolte da Qualitaly medesima, quali, fra l'altro, l'invio di materiale informativo e di aggiornamento sui servizi dalla stessa offerti; la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi per migliorare gli stessi; la profilazione esclusivamente finalizzata all'invio di materiale informativo e pubblicitario selezionato; la trasmissione a banche dati terze ad uso esclusivo degli Enti di Certificazione e Organi Ministeriali. L'invio di materiale informativo e/o promozionale potrà avvenire oltre che con modalità tradizionali (quali posta cartacea e telefonate con operatore),anche con modalità telematiche ed assimilate (quali e-mail, fax, sms, mms).

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito, espresso contestualmente alla sottoscrizione del contratto

di adesione al sistema di certificazione e controllo di Qualitaly srl, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Fermi gli obblighi di legge e stabiliti dal Contratto di certificazione, le "informazioni personali" trattate potranno essere comunicate in Italia e/o in paesi terzi a uffici finanziari, Istituzioni dell'U.E., Ministeri, amministrazioni statali e/o regionali e/o locali, centri di elaborazione dati, altri enti affini, complementari o sinergici alle attività svolte da Qualitaly, ad altri organismi di controllo nonché a persone fisiche e/o giuridiche fornitrici di beni e/o servizi di cui Qualitaly si avvale nell'esecuzione delle obbligazioni inerenti il presente Contratto, ove necessario per le finalità di cui alla presente informativa. I dati non saranno diffusi.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Qualitaly srl non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

ART. 11 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Piacenza.

ART. 12 – Clausola compromissoria

L'organo competente in merito alle decisioni sui ricorsi avverso le misure adottate da Qualitaly è il Comitato di Appello, organo decidente i ricorsi in conformità alla presente normativa. Il Comitato è inserito all'interno dell'organigramma della struttura di Qualitaly srl ed ha sede a Castelvetro Piacentino e in via esclusiva decide in merito alle controversie tra le parti relative alla certificazione.

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs num. 20 del 23 febbraio 2018, i pronunciamenti del Comitato dei ricorsi hanno natura di lodo arbitrale, come definito dal titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile.

ART. 13 – Disposizioni finali

Il presente contratto, contenente esclusivamente prestazioni da assoggettare all'I.V.A., sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Per tutto quanto eventualmente non previsto nel presente contratto, e con esso non in contrasto, si applicano le norme di legge in materia. Il presente contratto annulla e sostituisce, con decorrenza immediata, qualsiasi altro precedente eventualmente in vigore tra le parti. L'Azienda dichiara di essere a conoscenza e di accettare che la firma al presente contratto da parte del Presidente di Qualitaly srl è stata precedentemente apposta tramite procedimento meccanografico identificato ed autorizzato dal medesimo. La proposta contrattuale diviene quindi vincolante per entrambe le parti nel momento e nel luogo in cui la medesima viene sottoscritta dall'Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto in *(luogo)* _____ in data _____.

Per Qualitaly srl
Dott. Vittorino Giordano Crivello

Per l'Azienda

_____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente i seguenti articoli del presente contratto: art. 1 "Conferma delle premesse ed allegati", art. 3 "Modalità per l'erogazione del servizio", art. 4 "Corrispettivo", art. 5 "Durata del contratto", art. 7 "Foro competente", art 9 "Clausola compromissoria".

Per l'Azienda

_____